

data 30/9/2009 di euro 30.000,00 (All. 120 informativa GDF del 20/12/2012);


- **TORELLI Gianluca:** c/c 1000/3546 acceso presso il BANCO DI NAPOLI – Agenzia di 35 di Napoli, utilizzato dal CALCAGNI per pagamenti personali in favore di Massimiliano PECCHIOLI, GIOIELLERIA B S.r.l., ANTICHITÀ FIORILLO S.r.l. e gioielleria ORE D'AUTORE per complessivi € 78.000 (All. 50, 53, 55, 125D e 125/E informativa GDF del 20/12/2012).

Appare condivisibile la valutazione di apparenza nell'intestazione di tutti i beni ora detti che trova il suo fondamento e la sua genesi nella fittizietà del rapporto tra CALCAGNI, da un lato, e MARINI Giuseppina e RUSSO Giuseppe i quali essendo formalmente proprietari, rispettivamente per il 46% ed il 48,96% del capitale sociale di AXSOA, nominavano e costituivano loro **procuratore speciale il CALCAGNI, affinché quest'ultimo potesse, tra l'altro, vendere in loro nome e vece, a chi avesse voluto e per il prezzo ritenuto più conveniente, le azioni di loro proprietà; incassare il prezzo della vendita, rilasciandone quietanza.**

La fittizietà dell'operazione scherma dietro un soggetto giuridico avente la forma speciale della SOA le attività di CALCAGNI, tutt'altro che tese al controllo delle imprese che volessero partecipare a gare pubbliche e dovessero perciò qualificarsi secondo regole di trasparenza.

Emerge, pertanto, un coacervo di società e di persone fisiche tutte autrici di pagamenti e bonifici nell'interesse esclusivo di CALCAGNI, ciò che conferma l'eccezionale valenza probatoria della tracciabilità dei flussi finanziari per ricostruire sistemi di intestazione fittizia e drenaggio illecito di fondi.

In tal senso vanno lette le indagini bancarie: documentazione bancaria della AXSOA spa in All. 92, 93, 94, 94/b, 94/c, 95, 96, 97, 121, 122 e 125 informativa GDF del 20/12/2012); documentazione relativa alla HDUEO Ltd All. 58 informativa GDF del 20/12/2012 e All. 2 informativa GDF del 25/1/2013; nonché all. 2 informativa GDF del 25/1/2013; documentazione relativa alla LUXURY LIVING S.r.l. per rapporti commerciali inerenti a prestazioni relative alla imbarcazione di proprietà del CALCAGNI All. 46 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria della LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l. rappresentata da TORELLI Gianluca, ma di fatto amministrata dal CALCAGNI, relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI, All. 106 e 109




informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria di COCCIA COLAIUDA Antonio relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI All. 57 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria di SORVILLO Gino relativa a numerosi pagamenti in favore di soggetti riconducibili a CALCAGNI All. 35, 35/a, 35/b 35/c, 36, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 49 informativa GDF del 20/12/2012, nonché all. 1 informativa GDF del 25/1/2013; Documentazione bancaria della FP S.r.l. rappresentata da POGGI Fabrizio ma amministrata di fatto dal CALCAGNI relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI All. 56, 110, 111, 112, 117, 118, 119 e 120 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria di TORELLI Gianluca relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI, All. 50, 53, 55, 125D e 125/E informativa GDF del 20/12/2012.

Nel contesto appena lumeggiato assumono rilievo le fonti di prova storica, ossia le dichiarazioni RUSSO Giuseppe All. 9 informativa GDF del 2/7/2012; dichiarazioni di EQUINOZI Daniela sull'assenza di rapporti tra LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l. ed AXSOA e sul rinvenimento di un fascicolo della prima negli uffici della seconda società All. 1 informativa GDF del 2/8/2012; oltre che i documenti non strettamente attinenti ai conti, quali la procura speciale, datata 12 gennaio 2010 All. 91 informativa GDF del 20/12/2012.

**Tutti i fatti appena detti integrano pienamente la responsabilità del CALCAGNI, come da capo R) della formulata imputazione, per ipotesi di trasferimento fraudolento di valori ex art 12 - quinquies legge nr. 356/1992, fattispecie che incrimina la collocazione e sistemazione di capitali di origine illecita , alternativamente mettendo al riparo il denaro i beni o le altre utilità dalle misure di prevenzione patrimoniali , ovvero agevolando la commissione dei reati di cui agli artt. 648; 648 - bis o 648 - ter c.p.**

Nel caso di specie sussistono specifici e gravi indizi di fattispecie di riciclaggio, per BIGONZI Raffaella, moglie di CALCAGNI Mario, che mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari dell'AXSOA spa poneva in essere operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, specificamente ricevendo dal c/c n. 40348 Banca Credito Cooperativo dell'AXSOA spa, sul c/c n. 40334 della Banca di Credito Cooperativo di Roma a lei intestato, complessivamente la




somma di € 99.129,00, in particolare dal marzo al settembre 2011, con la causale “pagamento stipendio” per un totale di € 40.129,00 in relazione ad un fittizio rapporto di lavoro e nel periodo ottobre 2011 - luglio 2012, oltre che l'importo totale di euro 59.000,00, a titolo di “restituzione finanziamento soci” mai avvenuto e non risultando la BIGONZI socia dell'AXSOA spa.

Identiche contestazioni possono muoversi ad AMBROSINO Raimondo, che, quale rappresentante legale della società BB FLY S.r.l., (controllata dalla HDUEO Ltd), compiuto - in relazione a parte del danaro provento dei delitti corruzione e di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi precedenti, posti in essere da CALCAGNI Mario, occultava i fondi mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari dell'AXSOA spa - con operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e specificamente ricevendo dal c/c Sedici Banca n. 30250 della AXSOA spa complessivamente la somma di € 353.100,00, bonificati dal 31/3/2009 al 25/6/2009 sul c/c della BB FLY srl e successivamente trasferiti al c/c 30226 della HDUEO Ltd con sede in Inghilterra (All. 94/c informativa GDF del 20/12/2012), società di cui il CALCAGNI è socio unico (All. 58 informativa GDF del 20/12/2012).

**La provenienza illecita del denaro impiegato nell'acquisto di ditte, individuali o societarie, o immobili, questi ultimi in prospettiva astratta anche utilizzabili per la costituzione di garanzie ipotecarie strumentali al credito bancario, fa sì che chi si trovi nelle condizioni di sospetto idonee a legittimare confische o sequestri (artt. 2 - bis e 2 - ter legge nr. 575/1965) o voglia compiere fatti di riciclaggio o reimpiego strumentali al conseguimento del proprio disegno di profitto attribuisca fittiziamente la proprietà a soggetti terzi estranei ai fatti criminosi che gli sono contestati.**

L'acquisto del bene immobile ex se, e il suo eventuale, successivo utilizzo per l'ottenimento di garanzie bancarie, fa sì che esso venga utilizzato nel circuito economico, e perciò in senso atecnico reimpiegato, ad onta della sua provenienza illecita; l'acquisizione di aziende individuali o di quote sociali con flussi patologici di liquidità suggeriscono il ricorso all'espedito tipico del prestanome, ad evitare l'ablazione dei profitti conseguiti.

Il ricorso alle intestazioni fittizie nelle ipotesi di aziende individuali o di ditte aventi forma societaria non solo mette al sicuro le proprie illecite disponibilità, ma consente, in forma tipica, l'investimento di capitali di illecita provenienza.



In dottrina e giurisprudenza è ricorrente l'opinione che le tre fattispecie di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. sarebbero accomunate dalla provenienza dei beni da delitto, e si distinguerebbero, invece, sotto il profilo soggettivo per il fatto che la ricettazione richiede solo il dolo di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità dev'essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie, sicchè l'art. 648 ter c.p. sarebbe in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo, a sua volta, con l'art. 648 c.p." (Cass. 23/3/2000 n 6534; id. 10/1/2003 n 18103).

Ora, poiché CALCAGNI sarebbe l'autore del reato presupposto, non pare possono evocarsi correttamente per lui le fattispecie di riciclaggio o di reimpiego, che implicano sicura ascrivibilità a terzi del reato presupposto, che sono, invece, ascritte a BIGONZI Raffaella ed AMBROSINO Renato (capi S e T della formulata imputazione

Viceversa, CALCAGNI risponde del delitto di cui all'art. 12 - quinquies legge nr. 356/1991, secondo un'interpretazione doverosamente non estensiva della garanzia fondatrice di una causa di esclusione della punibilità (che il codice penale prevede, a differenza di altre legislazioni europee, attestate sulla punibilità dell'autoriciclaggio, per l'autore del delitto presupposto) ma solo con riguardo alle ipotesi criminose di riciclaggio e reimpiego, e non già per le condotte di intestazione di comodo, inquadrabili nel trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 - quinquies legge nr. 356/1992.

In altri termini, quindi, l'autore di un delitto non colposo avente ad oggetto, in forma diretta o mediata, denaro, o un bene mobile, o altra utilità, i quali abbiano, perciò, illecita provenienza, non risponde delle attività tese a sostituire o trasferire la res, ovvero a compiere, in relazione ad essa, operazioni tali da ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza (autoriciclaggio), ma se consente al trasferimento fraudolento del bene o valore, inquadrabile ex art. 12 - quinquies citato, è senz'altro penalmente responsabile del fatto.

Viene, infatti, in rilievo, sul piano logico - interpretativo, non già una sola operazione di tipizzazione della condotta alla luce dell'ampia clausola di cui

all'art. 110 c.p. , ma una norma incriminatrice speciale, per la quale, come detto, non emergono testuali esclusioni, e, in conseguenza, zone franche dell'intervento sanzionatorio (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, massimamente in un sistema in cui il principio di legalità, e quello, ad esso speculare, di obbligatorietà dell'azione penale, sono forniti di rango e tutela costituzionale : artt. 27 e 112 Cost)

Poiché il reato in contestazione prevede i fini alternativi del porre in salvo il denaro, ovvero del riciclarlo o reimpiegarlo, attraverso intestazioni fittizie di beni o valori tramite esso acquisiti, e poiché i fini non devono, quindi, necessariamente coesistere, nel caso di specie, alla luce delle pregresse responsabilità e imputazioni del CALCAGNI , appare più di immediata evidenza l'ipotesi dell'attribuzione fittizia per commettere fatti di riciclaggio (capi S, T, U della formulata imputazione) .

Va altresì precisato che il CALCAGNI, seppure non attualmente sottoposto a procedimento di prevenzione, è soggetto potenzialmente destinatario di misure di prevenzione patrimoniali.

Infatti, l'art. 16 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) che individua i destinatari delle disposizioni contenute nel Titolo II, disciplinante le misure di prevenzione patrimoniali, rinvia all'art. 4 del medesimo provvedimento legislativo che, richiama quanto alle misure di prevenzione (personali), non solo i soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, DL 1992, n. 306, ma anche i soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto ossia *“coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”*.

Ebbene, nel caso di specie può facilmente dedursi, sulla base degli elementi di fatto già indicati, relativi alle ingenti somme provento di reato utilizzate abitualmente dall'indagato per il sostenimento di spese chiaramente dimostrative di un elevato tenore di vita, che il Calcagni sia soggetto potenzialmente destinatario di misure di prevenzione patrimoniali. Talché l'attività di occultamento del patrimonio ben può ritenersi sintomatica della finalità di elusione delle norme in materia di misure di prevenzioni patrimoniali.

A tal riguardo appare utile rammentare che il delitto di cui all'art. 12 quinquies consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a sequestro o confisca, non essendo elemento necessario del reato

la concreta emanazione, o la pendenza del relativo procedimento, di misure di prevenzione patrimoniali (in tal senso Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 5541 del 15/01/2009; Sez. 6, Sentenza n. 27666 del 04/07/2011; Cass. Pen., sez. 2, sent. n. 15707 del 24/04/2012); ciò è infatti confermato dalla lettera della norma, che espressamente individua come fine specifico della fattispecie criminosa l'elusione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e non delle misure concretamente adottate o *sub iudice*.

L'analisi dei capi di imputazione forse potrà conoscere alcune precisazioni ed alcune modifiche, ove, in distinta sede, venga attivato, come per legge, il procedimento di prevenzione.

Sul punto giova preliminarmente premettere un preciso richiamo alla non necessità – costantemente ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità – della cristallizzazione, ai fini del provvedimento cautelare, del capo di imputazione: al riguardo i correnti orientamenti pratici elaborano il concetto di incolpazione provvisoria. E' la conseguenza, non irrilevante, del principio di fluidità dell'imputazione, fluidità ancor più accentuata nella prima fase delle indagini, nella quale si collocano abitualmente i provvedimenti cautelari personali, specie di quelli rivolti a porre la prova al riparo da influenze perturbatrici e inquinanti, e i provvedimenti cautelari reali, volti ad eliminare la disponibilità di una res che, ex se, appare prodotto o profitto del reato, ovvero bene idoneo ad aggravare le conseguenze del reato stesso.

Non è qui questione di disamine dottorali della possibilità del mutamento del capo di imputazione, ma di chiarificazione dei poteri del Giudice in relazione al tipo di reato in contestazione, idoneo per definizione ad innescare spirali criminogene.

L'art. 12 quinquies per le ragioni appena spiegate può determinare l'apertura di un procedimento di prevenzione, e, in tal caso l'organo inquirente adeguerà l'imputazione, ma i fatti successivi non mutano la già cristallizzata consumazione del reato.

**In sintesi , ben potrà il Pubblico Ministero dar conto di procedimenti paralleli di prevenzione, che, ove intervengano, comproverebbero e rinsalderebbero un'ipotesi accusatoria già oggi perfetta.**



D'altronde, l'adeguamento a nuove emergenze nella contestazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori è ipotesi del tutto pacifica, e corrente, non solo sul piano procedimentale, ma addirittura su quello fattuale.

**Sul punto, venendo in considerazione molte compagini societarie, potranno porsi nel fuoco dell'imputazione anche le ripartizioni degli utili o gli atti di incremento patrimoniale successivamente realizzati**


La Cassazione ha sulle prime precisato, senza rimettere in discussione la natura istantanea del reato in esame, del tutto pacifica a seguito di SS.UU. Sent. nr. 8/2001, che può ritenersi l'irrilevanza penale solo delle condotte meramente passive, coincidenti con il solo mantenimento della titolarità dei beni e dei valori fittiziamente attribuiti, e quindi con il passivo godimento degli effetti permanenti del delitto (Cass. Sez. I sent. 1616/2010).

Consegue che, "qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o utilità seguano operazioni, **anche di natura societaria, dirette** a creare o trasformare nuove società, ovvero **ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli apparenti soci**, si deve **escludere che si tratti di un postfatto non punibile**, dal momento che le operazioni ora dette sono dirette proprio allo scopo di eludere l'art. 12 - quinquies" (Cass. Sez. I sent. 1616/2010, ult. cit.).

**Il bene produttivo**, che consente la fruizione di utili che hanno la loro radice e scaturigine in capitali di illecita provenienza, attribuiti a terzi in forma elusiva, **è, quindi, nel mirino, assai più che quello di mera fruizione.**

E' la stessa differenza che si riscontra, quanto ai beni immobili, negli artt. 648 - bis e 648 - ter cp: della prima fattispecie non possono costituire oggetto gli immobili, della seconda, invece, sì, sempre che il loro illecito conseguimento preluda al reimpiego in attività economiche, tese cioè alla produzione e allo scambio di beni e servizi. La ratio legis è evidente: si intende contenere il ricorso all'intestazione fittizia di beni per conseguire profitti imprenditoriali, la natura imprenditoriale dell'attività di destinazione costituisce il discrimine.

**L'applicazione del principio generale di cui all'art. 648 - ter cp** - che esclude la liceità del conseguimento imprenditoriale di utili, anche attraverso attività consentite, da beni immobili ab origine viziati - **alla fattispecie di cui all'art. 12 - quinquies**, in una con la necessaria diversificazione tra condotte passive successive ed attribuzione fittizia di utilità rivenienti dal bene e dal valore,



**consente il rilievo penale di molte condotte successive alla formulazione dell'imputazione, ove comprovate.**

**Viene quindi in rilievo nell'art 12 - quinquies un ulteriore spazio penalmente rilevante, ossia il contegno attivo, non riconducibile al postfatto non punibile, ed anzi collegato dal vincolo di continuazione all'intestazione di base.**

Diversamente opinando, proprio le condotte elusive più insidiose e più dannose rimarrebbero impunte.

E' ben vero che il Supremo Collegio ha riservato l'interpretazione appena detta al "reticolo di operazioni simulate", che connota le plurime sequenziali operazioni di intestazione/cessione di quote societarie, riconducibili civilisticamente più che alla sola simulazione soggettiva relativa, alla serie negoziale connotata da causa illecita, o da frode alla legge, siccome tesa dinamicamente a rendere sempre più difficile l'intervento sanzionatorio sui patrimoni illeciti.

**Ma, ad avviso di questo Giudice, deve venire in rilievo - tra le istantanee condotte attive, reiterate nel tempo e penalmente rilevanti - anche l'attribuzione di utili ai soci occulti, e, quindi, l'attribuzione di utili all'effettivo titolare di ditta individuale.**

Sul punto si riscontra in giurisprudenza una decisa evoluzione.

Secondo Tribunale Napoli, Sez. Riesame, 3 giugno 2008, nr. 778, Baldascino e altri, poi riformata da Sez. VI, 5 marzo 2009, nr. 10025, poiché nel caso sottoposto al loro esame le originarie intestazioni delle quote si erano perfezionate nel 1987, all'atto della costituzione della società destinataria del provvedimento di sequestro preventivo, la natura istantanea, sia pure ad effetti permanenti, della fattispecie delittuosa di cui all'art. 12 - quinquies, legge nr. 356/1992, determinava la datazione del fatto al 1987, con la conseguente impossibilità di sanzionare le condotte emergenti dagli atti, a causa del generale principio di irretroattività delle norme incriminatrici.

La Sezione partenopea, poi, rilevava - ciò che appare risolutivo per la premessa della questione oggi in esame - che la tesi secondo cui le distribuzioni degli utili - disposte in più occasioni nel corso della gestione societaria a favore dei soci occulti esponenti della criminalità organizzata - costituirebbero autonome condotte di attribuzione di denaro, rilevanti ai sensi dell'art. 12 - quinquies l. 356/1991, era infondata, poiché dovevano ritenersi conformi al paradigma

normativo solo le attribuzioni effettuate dai soci occulti all'indirizzo degli interposti, e non viceversa quelle deliberate da questi ultimi a favore dei soci occulti (nello stesso senso: Riesame Palermo nr. 289/2008, in Riv. Pen. nr. 4 /2009, con nota Belfiore , La legalità ripristinata: a proposito del delitto di fraudolento trasferimento di valori).

La tesi, pur magnificata dalla dottrina, non sembra condivisibile a questo Giudice; ed arbitraria, oltre che fondata su evanescenti discrimini formalistici, appare la diversificazione tra il passaggio dal socio occulto al soggetto interposto (intestazione o trasferimento della quota, penalmente rilevante) e il passaggio dal soggetto interposto al socio occulto (distribuzione degli utili, non penalmente rilevante), poiché l'intero contesto delle attività è alterato; artificioso; fittizio , teso ad eludere norme di legge inderogabili e a consentire il conseguimento negli anni di profitti che hanno una scaturigine criminale.

Ed infatti è la stessa Cassazione ad aver superato l'orientamento in questione: con sentenza Sez. I, 15 ottobre 2003 nr. 43049 PM in proc. Fiorisi, in C.E.D. Cassazione, nr. 226607 , la Suprema Corte ha sancito l'irrilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie di trasferimento fittizio dei valori, dei negozi attributivi dei singoli beni di un complesso aziendale, quanto alla data del fatto e alla sua consumazione. **Sono cioè, venute, cioè, in rilievo le successive singole operazioni di attribuzione degli utili, spostandosi in avanti, pertanto, la data di consumazione del reato, e la condotta illecita si è ritenuta integrata anche dall'assunzione della qualità di socio occulto da parte del soggetto che vuole sottrarsi alla normativa di prevenzione, assunzione prodromica all'attività di distribuzione e, quindi, nella prospettiva dell'agente, di ricezione di utili della società.**

Come si vede, è salvo l'orientamento della Corte Costituzionale che, nel rimuovere il II comma dell'art. 12 - quinquies d.l. 8.6.1991, nr. 306, convertito in legge 7.8.1991, nr. 356, ha segnalato l'irrilevanza della mera titolarità di status processuali più o meno effimeri al fine di ritenere integrata la responsabilità penale, alla luce dei canoni di materialità e colpevolezza (art. 27 Cost.)

**E' pienamente rispettato il principio che riconduce il reato ad una specifica condotta , venendo delineata un'ipotesi tipica di fittizia attribuzione della proprietà della quota, con l'atto di intestazione, prima, e di ricezione di**

**utili, in contrasto con l'apparenza della proprietà, in tutti gli anni di operatività della società.**

Vengono rimosse così prassi interpretative che creano ingiustificatamente zone franche dell'intervento punitivo: la vita della società non si spiega alla luce della simulazione soggettiva relativa, ma piuttosto alla serie negoziale in frode alla legge.

**Non ha rilievo penale solo l'intestazione al socio fittizio**, o la cessione, del pari artificiosa, ad altro soggetto interposto, **ma anche la distribuzione degli utili in favore del socio occulto, ovviamente successiva.**

Nel caso di specie vengono in rilievo i flussi finanziari ricevuti – e poi smistati – da AXSOA, come già in atti accertati, ed anche tutte le utilità che si possono conseguire con atto ulteriore rispetto alla fittizia intestazione.

Potrebbe poi aver rilievo anche l'impiego – allo stato non emergente – dell'immobile di Villasimius nel circuito creditizio per ottenere il vantaggio di un mutuo che diversamente non sarebbe stato erogato, così conseguendosi liquidità utilizzata per l'acquisto di altri beni.

Sono ipotesi, tutte, che possono consentire al Pubblico Ministero adeguati approfondimenti, più che compatibili con la dimensione necessariamente fluttuante della contestazione nell'indagine.

**Non ha senso, e su questo punto la Cassazione si è già espressa, circoscrivere l'area del penalmente rilevante alla sola attribuzione fittizia di titolarità della quota al prestanome, ma occorre sanzionare anche il passaggio opposto di utili dall'interposto al socio occulto**, poiché è tale successivo passaggio che, oltre ad avvenire in contrasto con l'apparenza della proprietà e del diritto, consente la fruizione del profitto e la proficua, prolungata, indisturbata operatività della struttura imprenditoriale originata dalla disponibilità di capitali di origine illecita.

In tal senso assumono rilevanza anche le considerazioni svolte in Cass. Sez.II, 9 luglio 2004, PM in proc. Casillo, in C.E.D. Cassazione , 230109.

**La pronuncia inquadra il reato di cui all'art 12 – quinquies come reato a forma libera , e ricollega tale elasticità alla consapevolezza del legislatore del 1992 dei multiformi (e in perenne evoluzione) meccanismi adoperati dagli operatori dei mercati al fine di attribuire in modo occulto valori economici.**

La sentenza pone in evidenza – e questo passaggio è essenziale ai fini della qualificazione del tema della ricezione degli utili – che **l'elemento del "trasferimento" non sarebbe essenziale per la sussistenza del reato , poiché – aldilà delle indicazioni della rubrica – la norma incrimina il risultato dell'attribuzione fraudolenta di valori ad un soggetto diverso dal titolare effettivo, quale che sia l'operazione giuridico – economica posta in essere dagli agenti.**


Tra gli atti ora detti può, ed anzi deve rientrare, al fine dell'esatta individuazione del contenuto precettivo della norma, anche la distribuzione degli utili, che, riguardata nella prospettiva del socio occulto, è in senso penalistico una condotta attiva di ricezione.

**E se l'attribuzione degli utili è condotta penalmente rilevante , come può limitarsene l'operatività alla sola sede societaria?**

**La condotta di attribuzione – ricezione degli utili dovrà assumere rilievo non solo nelle compagini aziendali aventi natura societaria, ma anche in quelle aventi veste di ditta individuale.**

E' così che, a ben guardare, la giurisprudenza può approdare ad un superamento della decisione delle Sezioni Unite (sent. nr. 8/2001): ossia **se è vero che il reato è una fattispecie istantanea ad effetti permanenti, e che non può artificiosamente prolungarsene l'operatività dilazionando il momento consumativo a quello della modifica dell'assetto proprietario in favore di titolari reali e non interposti, è pur vero, però, che non può arbitrariamente privarsi di rilievo penale ogni condotta umana volontaria, che inserendosi nel contesto di dissimulazione proprio del reato, tenda a garantire, al titolare occulto dell'investimento della somma di illecita provenienza, il conseguimento di utili e profitti conseguenti all'impiego della somma stessa.**

Tali fatti, penalmente rilevanti ex art. 81 cp., ove dovessero emergere dopo la formulazione dell'imputazione, saranno collegati dal vincolo di continuazione per esser stati posti in essere dal titolare della somma illecitamente investita negli anni successivi alla prima condotta di fittizia intestazione/attribuzione: ossia il reato è, sì, istantaneo ad effetti permanenti, ma ben può concorrere con altre operazioni negoziali (trasferimento quote) o paranegoziali (ricezione di utili da



quota o da impresa individuale), comunque espressivi di condotte tipiche e volontarie.

**In tal modo si farà correttamente prevalere una lettura finalistica della norma - tesa a colpire i fatti di occultamento strumentali al conseguimento del profitto - su una interpretazione letterale che pretenda di limitare l'area di fatti pacificamente idonei a compromettere la trasparenza delle operazioni economiche, per il mero dato formale del riferimento contenuto in rubrica al mero "trasferimento" di valori.**

A prescindere dal rilievo che anche la ricezione di utili di impresa societaria o individuale è, sul piano definitorio, condotta attiva implicante un trasferimento fraudolento, è poi vero che solo in tal modo si evita di privare arbitrariamente di rilievo i fatti esecutivi del disegno criminoso perseguito al momento dell'intestazione del bene.

In tal modo il reato si configura sempre come reato istantaneo, ma si collega a singole condotte attive - di cessione di quote, o di mera ricezione di utili dal socio interposto o dal titolare di azienda individuale interposto - che consente di evitare che siano escluse dall'area delle condotte penalmente rilevanti fatti, invece, tipici. E se è vero che tale lettura spinge progressivamente e sistematicamente in avanti il momento consumativo non del reato originario, ma dei fatti tipici integrativi del disegno criminoso comune, è poi vero che in ragione dell'attuale testo dell'art. 158 cp, dopo la novella del 2005, le prime condotte vanno via via ad estinzione rimanendo vive ed operanti quelle successivamente realizzatesi.

**Il bene in relazione ai singoli episodi di fruizione /ricezione, mantiene la sua strumentalità all'occulto godimento dei profitti via via maturati, e rimane sempre suscettibile di sequestro e, quindi, di confisca.**

Va da sé che la distinzione penalistica tra reato istantaneo con effetti permanenti e pluralità di reati, tutti parimenti istantanei, ma in continuazione tra di loro, implica, sotto il profilo economico, differenza tra il bene di godimento, e il bene strumentale all'impresa, ossia l'azienda individuale o quella societaria, con la conseguenza che l'area del penalmente rilevante si estenderà solo ai beni suscettibile di produrre profitti poi attribuiti al loro occulto titolare, poiché solo in questi beni sono ontologicamente concepibili condotte di ricezione di successivi profitti da parte del socio o del titolare occulto, ossia condotte successive e tipiche.

Il che – oltre che colpire i contegni più perniciosi per il mercato, che hanno sempre una sfumatura di maggiore lesività degli interessi collettivi – appare in perfetta sintonia con la pronuncia più volte citata della Corte Costituzionale del 1994, che ha rimosso la fattispecie di cui all'art. 12 – quinquies comma II dell'originaria formulazione, dando adeguato rilievo al principio di materialità e colpevolezza.

Alla luce dell'interpretazione appena lumeggiata hanno rilievo i beni di cui al capo R) della formulata imputazione, salva la loro integrazione alla luce di condotte attive che dovessero emergere in epoca successiva alla formulazione dell'imputazione, imponendone, così, l'ampliamento.

Per altro verso costituiscono corollario necessario delle appena descritte condotte di fruizione e sono valorizzati adeguatamente i fatti di riciclaggio di cui agli artt. 648 – bis cp, contestati a BIGONZI Raffaella e AMBROSINI Riccardo ai capi S); T); U) della formulata imputazione.

Va da sé che AXSOA ha sottratto parte delle sue disponibilità al prelievo fiscale, abbattendo i valori di reddito, così da consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Ciò è accaduto con l'emissione di una gran quantità di fatture per operazioni inesistenti da parte di una società satellite, Intermediaria Servizi di ZURRI Umberto (operazioni fittizie, e quindi imponibile totale, per 239.500,00 euro), rivestendo la COCCIA COLAIUTA Samantha il ruolo dell'istigatrice e ZURRI quello di autore materiale.

Analoga operazione in relazione ad operazioni fittizie, per abbattere l'imponibile totale di 345.000,00 euro sono state poste in essere, sempre in favore di AXSOA, da una persona fisica – soggetto, cioè, non societario – ZURRI Umberto, che ha emesso le fatture per le operazioni fittizie.

Ancora, un'ulteriore emissione seriale di fatture per operazioni inesistenti è stata posta in essere, sempre col fine di abbattere il reddito AXSOA, da CALCAGNI Mario, quale amministratore di fatto, e POGGI Fabrizio, come rappresentante legale della FP S.r.l., per la somma imponibile totale di 1.038.000,00 euro

Infine, un'ultima emissione di fatture per operazioni inesistenti – identica alla precedente, e per la somma imponibile totale di euro 353.000,00 è stata effettuata in favore di AXSOA, per abbatterne il reddito imponibile, da



CALCAGNI Mario amministratore di fatto e AMBROSINO come rappresentante legale della BB FLY S.r.l..

La fittizietà delle operazioni appena dette si desume dalla circostanza che gli esborsi – in quantitativi così cospicui – provenivano da AXSOA, società organismo di attestazione, e che non esistono causali credibili per le transazioni ipotizzate.

A ciò si aggiunga che tutti i soggetti attivi del rapporto sono poi riconducibili a CALCAGNI : COCCIA COLAIUTA Samantha; ZURRI Umberto, mentre alcune delle società che hanno emesso fattura sono addirittura di proprietà di CALCAGNI stesso, dominus occulto delle compagini coinvolte, apparendo POGGI Fabrizio e AMBROSINO Riccardo meri amministratori legali e referenti formali del CALCAGNI.

Tali dati sono desumibili dai flussi finanziari evidenziati in sede di indagini bancarie.

**E' vero che non sono di per sé con certezza fittizie le operazioni di cui vi è traccia bancaria, che si risolvono in esborsi infragruppo di una società in favore dell'altra,** in ragione delle quali chi ha eseguito la prestazione emette fattura, mentre l'altro soggetto, per il quale quelle cifre sono costi, registra un corrispondente abbattimento del reddito, pari alla somma dedotta in contratto, e quindi in fattura, aumentata del debito fiscale

**E' vero, cioè, che la sola collocazione infragruppo dei flussi finanziari non è sintomo di fittizietà.**

Ma è anche vero che nel caso di specie il dato emerge non solo dalla riconducibilità delle società ad un'unica galassia, o centro di imputazione, o, in senso atecnico, ad un unico gruppo, ma dalla **insostenibilità dell'esposizione di costi strumentali all'attività di impresa, in ragione del fatto che la SOA ha un oggetto ben limitato, incompatibile con spese del tipo di quelle evidenziate dalle indagini bancarie, e del fatto che molti pagamenti operati dalle società satellite verso le quali era indirizzato il denaro proveniente dalla SOA, sono riconducibili a interessi personali del CALCAGNI.**

I passaggi infragruppo sono, quindi, fittizi e strumentali ad una ripulitura del denaro, ad un utilizzo in un'ottica di circolarità: da CALCAGNI a società a lui collegate, a spese da queste poste in essere èer interessi personali del CALCAGNI (ad esempio, la villa di Villasimius)



E ciò implica , sotto il profilo fiscale , per le società e per i soggetti che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti, responsabilità per l'ipotesi criminosa di cui all'art. 8, d.l.vo nr. 74/2000, secondo i fatti descritti in dettaglio, con riguardo ai documenti comprovanti gli esborsi e agli anni di realizzazione, nell'informativa conclusiva della Guardia di Finanza, e nell'imputazione elevata dal PM (capi V; W; X della formulata imputazione).

Quanto a SHAWBROOKE SERVICE Ltd , con sede in Gran Bretagna e Irlanda, Jermyn Street, 86 5th floor – CF 09048841002 e sede secondaria in Fiumicino, via Praia a Mare n. 54, residenza del rappresentante legale Alessio CHERUBINI, società esterovestita di cui al capo Y della formulata imputazione, viene in rilievo la segnalazione per operazioni sospette UIF - Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, avente protocollo UF20110000000225653 riguardante un'operazione di leasing nautico per la costruzione di un'imbarcazione da parte di M.M.G.I. S.r.l. per conto della società riconducibile al CALCAGNI Mario, la HDUEO Ltd.

HDUEO Ltd, con sede principale nel Regno Unito, ha la sede secondaria a Roma in XX Settembre, esercente l'attività di "trasporti marittimi ed aerei". La società è stata iscritta nel registro delle imprese il 21.3.2008 e ha cessato l'attività il 6.8.2010. Preposto alla sede secondaria in Italia era l'intermediario AMBROSINO Raimondo.

La segnalazione UIF attiene all'operazione di costruzione dell'imbarcazione MY 44 mt denominata H2HOME.

In relazione all'operazione commerciale appena detta SHAWBROOKE SERVICE Ltd interviene in qualità di fornitore ufficiale dei materiali necessari alla costruttrice M.M.G.I. S.r.l., e a tal fine emette .le fatture di seguito indicate:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Totale
1/2008	29/2/2008	2.200.000	440.000	2.640.000
3/2008	10/9/2008	1.515.000	303.000	1.818.000
4/2008	8/10/2008	900.000	180.000	1.080.000
5/2008	1/12/2008	935.000	187.000	1.122.000
<b>Totale</b>		5.550.000	1.110.000	6.660.000

Dalla disamina dello schema emerge l'assenza della fattura nr. 2,, il cui contenuto può però aliunde ricostruirsi.

E' stato, invero, reperito un documento denominato "spese relative alla costruzione dell'imbarcazione MY 44mt H2HOME fino al 26 giugno 2009, che illustra il dettaglio delle spese sostenute per un totale pari a euro 9.210.569,34. Da ciò può desumersi l'esistenza di un'ulteriore fattura (la n. 2/2008) per un importo totale di 2.520.000 (di cui 2.100.000 di imponibile e euro 420.000 di imposta sul valore aggiunto), che consentirebbe la quadratura del conto : da quattro fatture a cinque fatture; da euro 6.660.000,00 ad euro 7.650.000,00 euro (ossia, riguardata la cosa nella prospettiva MMGI srl , imponibile, ossia ricavi +IVA per euro 9.210. 569,34.

**SHAWBROOKE, dunque , nel corso del 2008 ha conseguito ricavi, per un totale di 7.650.000,00 euro, con conseguente IVA a debito per 1.520.000,00;**

Senonchè, per l'annualità 2008, la SHAWBROOKE SERVICE Ltd non ha presentato alcuna dichiarazione né ai fini delle imposte sui redditi né dell'imposta sul valore aggiunto . Nella stessa annualità la società non ha presentato neanche il bilancio d'esercizio, come invece avvenuto per gli anni 2006 e 2007.

SHAWBROOKE , seppur con sede legale all'estero, è assoggettata alla legislazione fiscale italiana, in quanto: i redditi sono stati prodotti nel territorio nazionale, poiché i materiali sono stati forniti in Italia, e l'imbarcazione è stata costruita presso i cantieri della M.M.G.I. S.r.l., siti in Monfalcone.

**Si tratta di tipica società esterovestita in quanto, pur avendo la sede legale formale nel Regno Unito, la sede amministrativa sostanziale è situata in Italia, ed è il CALCAGNI Mario a dirigere realmente la società.**

Il dato emerge documentalmente anche dalle numerose mail esaminate della casella postale dello stesso CALCAGNI

Va rimarcato che per la normativa fiscale una società formalmente sedente all'estero è in realtà operante ai fini fiscali in Italia, quando abbia nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa.

L'orientamento è rimarcato sia da Cass. 10.12.1972, nr. 4172 che da Cass. 16.6.1984 nr. 3604 .

La sede amministrativa della SHAWBROOKE Ltd è in Italia, luogo in cui CALCAGNI effettivamente organizza e dirige l'attività economica e dove è ubicata

